

CRITERI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - anni 2017-2018-2019-2020**FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO**

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato sono annualmente determinate dall'Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 26 CCNL 23/12/1999 e sono annualmente oggetto di confronto con le OO.SS. per quanto attiene alla loro destinazione.

Le risorse annualmente rese disponibili per la contrattazione decentrata integrativa sono ripartite in quota per retribuzione di posizione ed in quota per retribuzione di risultato, secondo i principi stabiliti dagli artt. 27 e 29 del CCNL 23.12.1999 e successive integrazioni e/o modificazioni.

La quota destinata alla retribuzione di risultato dei dirigenti è pari al 30% del fondo.

- RETRIBUZIONE DI RISULTATO

La retribuzione di risultato può essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali e della positiva verifica e certificazione dei risultati conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze del sistema di valutazione approvato con Deliberazione del Presidente. Il premio massimo di risultato è pari al 50% del valore della posizione attribuita.

La valutazione si conclude con l'attribuzione del punteggio complessivo e la collocazione nelle seguenti distinte fasce di merito a cui corrisponde una retribuzione di risultato opportunamente riparametrata:

<i>Punteggio scheda B</i>	<i>Giudizio sintetico corrispondente</i>	<i>Punteggio fascia assegnata</i>
<i>Fino 0,50</i>	<i>Prestazioni non adeguate</i>	<i>0</i>
<i>Da 0,51 a 1,60</i>	<i>Prestazioni parzialmente adeguate</i>	<i>80</i>
<i>Da 1,61 a 2,60</i>	<i>Prestazioni adeguate</i>	<i>100</i>
<i>Da 2,61 a 3,60</i>	<i>Prestazioni pienamente adeguate</i>	<i>120</i>
<i>Superiori a 3,60</i>	<i>Prestazioni eccellenti (non adeguate)</i>	<i>140</i>

I casi di copertura di posizioni dirigenziali con affidamento di incarichi ad interim ad altro dirigente dell'ente formalmente conferiti con provvedimento del Presidente, a seguito della temporanea vacanza di posti dirigenziali, sono retribuiti dopo il trentesimo giorno di incarico. Il compenso, pari al 25% della retribuzione di posizione annua, previsto per il posto temporaneamente vacante e riproporzionato in base alla durata dell'incarico ad interim, viene erogato a titolo di retribuzione di risultato, in base alle risultanze della valutazione annua del Dirigente validata dall'O.d.V.. In caso di attribuzione di più incarichi ad interim al medesimo Dirigente, il compenso potrà essere riconosciuto per uno solo degli incarichi conferiti e calcolato in base alla retribuzione di posizione più favorevole.

Pertanto, sulla base dei criteri contenuti nel sistema di valutazione dei dirigenti, l'ente procederà alla valutazione annuale dei risultati conseguiti dai dirigenti interessati, anche con riferimento agli incarichi di cui sono titolari ad interim, tenendo conto ovviamente della effettiva partecipazione dei dirigenti al raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascuna posizione dirigenziale (quella di cui è titolare e quella oggetto dell'interim). In base a tale ultima valutazione, al dirigente titolare dell'interim sarà corrisposta la complessiva retribuzione di risultato, utilizzando le risorse derivanti dalla corretta applicazione delle previsioni del citato art.26 del CCNL del 23.12.1999.

- OMNICOMPRESIVITA' DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

Rientrano nel trattamento economico dei dirigenti in virtù del carattere di omnicomprensività dello stesso, tutte le attività di istituto, nonché gli incarichi specifici connessi al generale funzionamento dell'Ente, fra cui quelli di componente di commissioni per concorsi, gare e simili, nonché di docente per conto dell'Ente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica quanto contenuto nell'art. 24, comma 3 e 53 del D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni.